

Il presente volume è stampato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

a cura di
VINCENZO VITO CHIONNA

**PATRIMONIO DELL'IMPRENDITORE
E CODICE ANTIMAFIA**

CACUCCI  EDITORE
BARI

L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. 42/2004.

proprietà letteraria riservata

© 2023 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

a Umberto Belviso

Elenco Autori

VINCENZO VITO CHIONNA

Ordinario di Diritto commerciale

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari Aldo Moro

MARIO ZANCHETTI

Ordinario di Diritto penale

*Dipartimento di Gestione integrata dell'impresa dell'Università "Carlo Cattaneo"
- LIUC*

SUSANNA LOPOPOLO

Assegnista di ricerca in Diritto commerciale

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari Aldo Moro

RENATO NITTI

Procuratore della Repubblica di Trani

MARIA STELLA RESTA

Ricercatore junior di Diritto commerciale

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari Aldo Moro

ATTILIO ALTIERI

Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale

Professore a contratto di Diritto commerciale Università di Foggia

GIOVANNA GINEX

Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari Aldo Moro

NICOLÒ MUCCIACCIA

Ricercatore junior di Diritto commerciale

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari Aldo Moro

DILETTA CALÒ

Magistrato del Tribunale di Foggia – Sezione Civile

Dottore di ricerca Università di Bari Aldo Moro

FABRIZIO TANGORRA

Notaio in Bari

Dottore di ricerca Università di Bari Aldo Moro

ANTONELLA CAFAGNA

Magistrato del Tribunale di Bari – Sezione G.I.P.

Dottore di ricerca Università di Bari Aldo Moro

PAOLA CESARONI

Magistrato del Tribunale di Bari – Sezione Imprese

VALENTINO LENOCI

Magistrato della Corte suprema di cassazione

NICOLA NISIO

Ricercatore di Diritto commerciale

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari Aldo Moro

Sommario

Elenco Autori	7
Introduzione	17

Il governo coattivo dell'impresa "contaminata" dall'illecito

DI VINCENZO VITO CHIONNA

1. Preambolo	23
2. Dall'impresa illecita all'impresa "contaminata" dall'illecito	25
3. Modalità illecita o scopo illecito nell'esercizio dell'impresa	33
4. Il governo coattivo dell'impresa "contaminata" dall'illecito	38
5. <i>Segue</i> : ... e l'organizzazione professionale della gestione	41
6. <i>Segue</i> : ... e la tutela di "proprietà" e "credito" dei terzi in buona fede	49
7. <i>Segue</i> : ... e la tutela della c.d. "continuità aziendale"	52
8. Del bene giuridico oggetto di tutela	61

Natura e funzioni del sequestro e della confisca di prevenzione

DI MARIO ZANCHETTI

1. Introduzione	65
2. <i>Ratio</i> e origine del sequestro di prevenzione	66
3. Evoluzione storica della normativa	68
4. Ermeneutica dell'istituto	71
4.1. Le interpretazioni proposte dalla dottrina	71
4.2. La natura della confisca nella giurisprudenza	74
4.3. La natura de/l'istituto nella prospettiva della Corte E.D.U.	78
5. Conclusioni	80

La disciplina dei rapporti giuridici pendenti relativi alle aziende sequestrate

DI SUSANNA LOPOPOLO

1.	Introduzione	83
2.	La regola «unica» (e non solo generale) della sospensione dei rapporti pendenti nell'attuale formulazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 159/2011	85
3.	I poteri autorizzativi del giudice delegato nell'ambito dei rapporti giuridici pendenti	90
4.	La dichiarazione dell'amministratore giudiziario: tempi e modalità	95
5.	Gli effetti del subentro sulle prestazioni rese dal terzo contraente	97
6.	La responsabilità del proposto in caso di risoluzione dei rapporti giuridici pendenti	101
7.	Conclusioni	105

L'esercizio dei diritti sociali propri delle partecipazioni societarie sequestrate

DI RENATO NITTI

1.	La partecipazione societaria oggetto del sequestro	108
	1.1. Premessa	108
	1.2. Le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale	113
	1.3. Le disposizioni del codice civile	114
	1.4. Le disposizioni del d.lgs. 159/11	115
	1.5. Le disposizioni del d.lgs. 231/01	115
2.	La gestione della partecipazione, sottoposta a sequestro, in una s.p.a. in generale	116
	2.1. Premessa	116
	2.2. La previsione del novellato art. 41 cod.ant.	120
	2.3. Sull'applicabilità dell'art. 2352 c.c.	121
3.	La gestione della partecipazione, sottoposta a sequestro di prevenzione, in una s.p.a.	126
	3.1. Gli obiettivi della gestione	126

3.2.	La disciplina dettata dagli artt. 20, 24, 41 commi 1 <i>ter</i> , 1 <i>septies</i> , 6	130
3.3.	La gestione della partecipazione in occasione delle delibere assembleari	138
3.4.	La gestione della partecipazione in caso di aumento del capitale	155
3.5.	I diritti amministrativi diversi da quelli «previsti» dall'art. 2352	165
3.6.	I diritti economici diversi da quelli «previsti» dall'art. 2352: in particolare, Il diritto agli utili	166

Le operazioni straordinarie di società con partecipazioni sociali sequestrate

DI MARIA STELLA RESTA

1.	Inquadramento generale del tema: impresa illecita e operazioni straordinarie tra Codice civile, Codice Antimafia e d.lg. 8 giugno 2001, n. 231	169
2.	La funzione dell'interesse pubblico: il ruolo dell'amministratore giudiziario tra (esigenze di) ripristino della legalità e tutela dei terzi	172
3.	La disponibilità «diretta» e «indiretta» del bene (rappresentato dalla partecipazione) sottoposto a una misura preventiva antimafia: le operazioni straordinarie nella prospettiva dell'amministratore giudiziario	176
4.	La fusione come strumento per «ricondere unità» più patrimoni (formalmente) scissi: profili problematici	178
5.	<i>Segue.</i> La tutela dei creditori tra imputazione dell'attività e (superamento della) spendita del nome	182
6.	Riflessioni conclusive	185

L'amministratore giudiziario

DI ATTILIO ALTIERI

1.	Premessa	191
2.	L'amministratore giudiziario come <i>medium</i>	192
3.	L'amministratore giudiziario come gestore coattivo di un valore	197

4.	La disciplina di cui al libro primo, titolo terzo del codice antimafia	204
4.1.	<i>Segue.</i> L'amministrazione (in generale)	204
4.2.	<i>Segue.</i> La gestione (del patrimonio dell'imprenditore)	206
4.3.	<i>Segue.</i> La destinazione (al mercato)	207
5.	Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario	214
5.1.	Il coadiutore giudiziario e il collaboratore dell'ente	220
6.	I compiti dell'amministratore giudiziario	223
7.	I profili di responsabilità	232

La tutela dei terzi titolari di diritti su beni del patrimonio sequestrato

DI GIOVANNA GINEX

1.	Precisazioni introduttive sul tema e sulla sua difficile riconduzione ad unità	239
2.	Inquadramento del sequestro nel contesto antimafia e tutelabilità dei terzi	246
3.	I soggetti «terzi», ed i presupposti di individuazione e tutela	252
4.	In particolare, tra i terzi meritevoli di tutela: soggetti economici privati e pubblici, lavoratori, e consumatori	254
5.	Il patrimonio, immobiliare e mobiliare, interessato, e le possibili destinazioni	262
6.	La gestione del patrimonio sequestrato attraverso un sistema di regole del concorso dei creditori e degli altri terzi, in particolare nel caso di imprese in crisi	265
7.	I terzi a confronto con le prospettive di vita dei beni sequestrati nel caso di continuità delle attività economiche	268
8.	Considerazioni di sintesi: dalla pluralità dei profili di interesse e dei «casi» all'emersione di principi comuni di tutela	272

Gruppi di società e impresa vincolata a sequestro

DI NICOLÒ MUCIACCIA

1.	Introduzione: il «controllo» nel codice antimafia e la lacuna normativa per i «gruppi di società»	277
2.	Attività di direzione e coordinamento e «privilegio di gruppo»	286
3.	Interferenze tra disciplina dell'attività di gruppo e disciplina del soggetto	301

- | | |
|--|-----|
| 4. Sequestro di prevenzione di partecipazione maggioritaria, che comporti o meno la nomina dell'a.g. ad amministratore volontario della società, e attività di direzione e coordinamento | 307 |
| 5. Conclusioni | 315 |

L'accertamento dei crediti dei terzi da soddisfare attraverso il patrimonio sequestrato

DI DILETTA CALÒ

- | | |
|--|-----|
| 1. Premessa: evoluzione storica e normativa della materia | 317 |
| 2. Il giudice naturale e precostituito per legge alla verifica dei crediti e le esigenze sottese alle scelte del legislatore | 321 |
| 3. Il momento temporale di avvio del procedimento di verifica dei crediti | 323 |
| 4. Chi dà impulso al procedimento di verifica dei crediti e chi sono i soggetti legittimati a parteciparvi | 326 |
| 5. La domanda di ammissione al passivo | 328 |
| 5.1. L'anteriorità rispetto al sequestro | 330 |
| 5.2. La previa escussione del restante patrimonio del proposto | 333 |
| 5.3. La non strumentalità del credito all'attività illecita e la buona fede | 334 |
| 6. I requisiti di ammissione nei casi di promessa di pagamento o di ricognizione di debito e portatore di titolo di credito | 339 |
| 7. Domande tempestive e domande tardive | 339 |
| 8. Udienza di verifica dei crediti: riparto dell'onere probatorio fra principio dispositivo e poteri officiosi del G.D. | 341 |
| 9. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo | 343 |
| 9.1. La competenza a decidere sulle opposizioni in caso di sequestro penale e confisca c.d. allargata | 344 |

La liquidazione dei beni necessari a soddisfare i diritti dei terzi

DI FABRIZIO TANGORRA

- | | |
|--|-----|
| 1. La liquidazione dei beni e il pagamento dei crediti | 351 |
|--|-----|

2.	Il procedimento di liquidazione dei beni	354
3.	Le vendite	357
4.	Il progetto e il piano di pagamento dei crediti	361

Il divieto di azioni esecutive sui beni oggetto di ablazione reale

DI ANTONELLA CAFAGNA

1.	Misure ablative prevenzionali e tutela delle ragioni creditorie	365
2.	Il rapporto tra espropriazione singolare e sequestri antimafia	370
2.1.	Tutela dei terzi di buona fede e requisiti di legittimazione per l'ammissione al passivo del credito	374
2.2.	L'armonizzazione della disciplina in tema di tutela dei terzi attraverso l'estensione delle norme del codice antimafia	380
3.	La cedevolezza a «canone inverso» dei sequestri impeditivo e conservativo	383
3.1.	L'ipotesi di sequestro a fini di confisca ex artt. 19 e 53 d.lgs. 231/2001	385

La liquidazione giudiziale dell'imprenditore con patrimonio sequestrato

DI PAOLA CESARONI

1.	Inquadramento normativo	387
2.	Istanza di liquidazione giudiziale	390
3.	Compatibilità tra misura di prevenzione e liquidazione giudiziale	395
4.	Assenza di beni ulteriori rispetto a quelli oggetto di sequestro. Conseguenze	397
5.	Presenza di ulteriori beni rispetto a quelli oggetto di sequestro. Conseguenze	400
6.	Revoca del sequestro o della confisca	403
7.	Azioni derivanti dalla liquidazione giudiziale	406
8.	Rapporti con le altre procedure concorsuali	408
9.	Il codice della crisi; cenni	410

Il sequestro del patrimonio dell'imprenditore successivo all'apertura della liquidazione giudiziale

DI VALENTINO LENOCI

1. Considerazioni generali	415
2. Il nuovo codice delle leggi antimafia. La separazione dei beni	418
3. La verifica dei crediti	422
4. La ripartizione dell'attivo	426
5. Chiusura e riapertura della liquidazione giudiziale. Profili processuali	427

Spese, compensi e rimborsi per la gestione del patrimonio sequestrato

DI NICOLA NISIO

1. Riferimenti normativi	431
2. Attribuzione del peso degli esborsi per spese, compensi e rimborsi	432
3. La disciplina delle spese: amministrazione di beni non costituiti in azienda	434
4. <i>Segue.</i> Amministrazione di beni costituiti in azienda	440
5. I compensi dell'amministratore giudiziario: i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi	449
6. <i>Segue.</i> Amministrazione di patrimoni misti ed il criterio della prevalenza della gestione più onerosa	459
7. Il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori	464
8. La liquidazione dei compensi, dei rimborsi e degli acconti	468

Spese, compensi e rimborsi per la gestione del patrimonio sequestrato

di NICOLA NISIO

SOMMARIO: 1. Riferimenti normativi. 2. Attribuzione del peso degli esborsi per spese, compensi e rimborsi 3. La disciplina delle spese: amministrazione di beni non costituiti in azienda. 4. (Segue): amministrazione di beni costituiti in azienda. 5. I compensi dell'amministratore giudiziario: i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi. 6. (Segue): amministrazione di patrimoni misti ed il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. 7. Il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori. 8. La liquidazione dei compensi, dei rimborsi e degli acconti.

1. Riferimenti normativi

La disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi per la gestione del patrimonio sequestrato a norma del «Codice antimafia» (c.a.) ha il suo punto di riferimento nell'art. 42 d.lg. 159/2011, disposizione che si occupa: a) della attribuzione del peso delle spese necessarie o utili per l'amministrazione dei beni oggetto di sequestro e della acquisizione, da parte dell'amministratore giudiziario, della relativa provvista; b) della attribuzione del peso del compenso dell'amministratore giudiziario, della sua liquidazione e della liquidazione di acconti sul compenso finale; c) del rimborso all'amministratore giudiziario delle spese sostenute per i coadiutori dei quali si sia avvalso durante la procedura e della attribuzione del peso dei relativi esborsi.

La disciplina dei profili in questione, oltre ad essere integrata da altre disposizioni del Codice antimafia che saranno richiamate in seguito, è completata:

a) con riferimento alle spese per la gestione del patrimonio sequestrato, dal d.l. 16 settembre 2008, n. 143, conv., con modificazioni, in l. 13 novembre 2008, n. 181 e dal d.m. 30 luglio

2009, n. 127, provvedimenti che si occupano del «Fondo Unico Giustizia» («FUG»);

b) per quanto riguarda la determinazione dei compensi dell'amministratore giudiziario, dall'art. 8 del d.lg. 4 febbraio 2010, n. 14 e dal d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 («Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14»).

2. **Attribuzione del peso degli esborsi per spese, compensi e rimborsi**

Per quanto attiene alla *attribuzione del peso* delle spese, dei compensi e dei rimborsi per la gestione del patrimonio sequestrato a norma del Codice antimafia, l'art. 42 c.a. opera una distinzione fra *spese* da un lato e *compensi e rimborsi* dall'altro¹.

Le *spese* necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio sequestrato trovano la loro ragion d'essere nella obiettiva esigenza di garantire la conservazione e, ove possibile, di incrementare la redditività del patrimonio ovvero, in caso di sequestro di azienda, di consentire la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa in corso di procedura: si tratta, quindi, di esborsi finalizzati a soddisfare *un interesse obiettivo del patrimonio sequestrato* e la loro utilità prescinde, pertanto, dalla sua sottoposizione a sequestro. Per questa ragione, in caso di revoca del sequestro ovvero nel caso in cui non venga disposta (o venga revocata) la confisca, le spese in questione sono poste a carico del titolare del patrimonio, che ne trarrà beneficio.

Dal dettato dell'art. 42, commi 1 e 2, c.a., risulta, infatti, che le spese in questione:

i) sono sostenute dall'amministratore giudiziario attingendo dal patrimonio sequestrato, se capiente ovvero, in caso di sua to-

¹ V. G. SPANGHER e A. MARANDOLA, *Commentario breve al Codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione*, Wolters Kluwer-CEDAM, Padova, 2019, p. 256.

tale o parziale incapacienza, mediante anticipazioni da parte dello Stato;

ii) in caso di revoca del sequestro ovvero nel caso in cui non venga disposta (o venga revocata) la confisca, il titolare del patrimonio sequestrato non ha diritto alla restituzione delle somme attinte dal patrimonio per fronteggiare tali spese e dovrà restituire quanto eventualmente, a tale titolo, anticipato dallo Stato.

Fra le spese in questione devono farsi rientrare anche gli *oneri di legalizzazione* menzionati nell'art. 41, comma 1, lett. c e d, c.a. e cioè quegli esborsi finalizzati a rimuovere eventuali condizioni di illegalità – di carattere fiscale, amministrativo, lavoristico, ecc.² – presenti nella conduzione dell'azienda sequestrata prima della sua sottoposizione alla cautela. Anche tali esborsi si pongono, infatti, nell'obiettivo interesse del patrimonio amministrato, che ricomprende anche la legalità della sua gestione.

Diversa è, invece, la disciplina della attribuzione del peso del *compenso* dell'amministratore giudiziario e del *rimborso* delle spese da questi sostenute per il pagamento dei coadiutori³.

Tali esborsi trovano la loro ragion d'essere nel procedimento di sequestro, in mancanza del quale non sarebbero stati sopportati e quindi sono diretti a soddisfare *un interesse proprio della procedura*: da ciò consegue che resteranno a carico del patrimonio sequestrato solo se il procedimento di sequestro ha quale sbocco la confisca definitiva; altrimenti, in caso di revoca del sequestro ovvero nel caso in cui la confisca non venga disposta o venga revocata, saranno a carico dello Stato⁴.

² Cfr. A. ALTIERI, *L'amministratore giudiziario*, nelle presenti opere (nt. 1), p. 222 e nt. 121; Trib. Napoli, Sez. Misure di Prevenzione, 25 maggio 2011.

³ L'art. 42, comma 3, c.a. prevede che all'amministratore giudiziario spetti, altresì, il rimborso delle spese contemplate dall'art. 35, comma 9, c.a. a norma del quale, in caso di trasferimento fuori dalla propria residenza, all'amministratore giudiziario deve riconoscersi «il trattamento previsto dalla disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato».

⁴ La giurisprudenza assimila tali esborsi alle spese giudiziali le quali, in caso di revoca del sequestro, seguendo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dello Stato: cfr. *ex multis*, Cass. 23 ottobre 2014, n. 46043; Cass.

Stabilisce, infatti, l'art. 42, comma 3, c.a., che il compenso dell'amministratore giudiziario ed il rimborso delle spese da costui sostenute per i coadiutori, sono inseriti nel conto di gestione e che i compensi ed i rimborsi in questione: i) in caso di confisca, sono posti a carico del patrimonio amministrato, se capiente, oppure sono anticipati, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto di recupero; ii) in caso di revoca del sequestro, di mancata confisca ovvero di revoca della confisca, sono posti a carico dello Stato.

Si deve ritenere che seguano le regole di attribuzione del peso del compenso dell'amministratore giudiziario e dei coadiutori anche gli esborsi relativi al pagamento dei compensi del *professionista attestatore* previsto dall'art. 41, comma 1, lett. c, c.a. e del *perito estimatore* di cui all'art. 36, comma 4, c.a., poiché, in entrambi i casi, remunerano attività volte al soddisfacimento di un interesse proprio della procedura, che non sarebbe sorto senza la sua apertura (nel primo caso, la valutazione, da parte degli organi della procedura, necessaria proprio *in conseguenza della sottoposizione dell'azienda a sequestro*, della sussistenza delle condizioni per la ripresa o la prosecuzione dell'attività di impresa in corso di procedura; nel secondo caso, la stima del presumibile valore di mercato del patrimonio o dell'azienda *per finalità proprie della procedura*).

3. La disciplina delle spese: amministrazione di beni non costituiti in azienda

L'art. 41 c.a., che detta alcune specifiche disposizioni per il caso in cui oggetto di sequestro sia un compendio aziendale, al terzo comma stabilisce che «si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni dell'articolo 42, *in quanto applicabili*». Il rinvio operato dalla norma riguarda tutte le disposizioni dell'art. 42 c.a.; tuttavia, è soprattutto con riferimento al tema delle spese che, come si vedrà, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni co-

23 settembre 2021, n. 35314, in motivazione. Il regime stabilito dalla norma si applica anche agli acconti liquidati all'amministratore giudiziario in corso di procedura: Cass. pen. 28 settembre 2017, n. 51600.

stituiti in azienda, sorge la necessità di operare taluni adattamenti alla disciplina dettata dalla norma da ultimo citata.

Appare, allora, opportuno esaminare la disciplina delle spese partendo dal caso in cui oggetto del sequestro siano beni *non* costituiti in azienda, per poi considerare i suoi adattamenti nel caso di sequestro di azienda.

Il primo comma dell'art. 42 c.a. dispone che le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono sostenute dall'amministratore giudiziario «mediante prelevamento delle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento»; mentre il secondo comma della norma stabilisce che se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese in questione, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

La norma, riferendosi a *spese da sostenere* allude a *pagamenti*, ed in particolare a quelli «necessari» o «utili» per la «conservazione» e la «amministrazione» dei beni sequestrati, caratteri – quello della necessità o della utilità – propri, più precisamente, degli *atti da cui sono sorte le obbligazioni alle quali tali pagamenti sono riferibili*.

I pagamenti in questione possono costituire adempimento di obbligazioni assunte dal titolare del bene o del compendio di beni prima della sua sottoposizione al sequestro (si pensi al corrispettivo per il servizio di pulizia dell'immobile sequestrato, previsto in un contratto di appalto stipulato dal proposto, in qualità di committente, prima del sequestro) oppure di obbligazioni riconducibili all'attività di gestione dell'amministratore giudiziario.

Il carattere di necessità o di utilità delle spese deve essere valutato in relazione al fine della «conservazione» oppure della «amministrazione» dei beni sequestrati.

Il fine della «conservazione» dei beni sequestrati non pone particolari dubbi esegetici, trattandosi dello scopo di evitare il depauperamento o la sottrazione, tanto *in senso materiale* (si pensi alla sottrazione dei beni a causa di furti ovvero al loro danneggiamento a causa di intemperie) quanto *in senso giuridico* (si pensi

alla decadenza del marchio registrato, per mancato rinnovo), dei beni sequestrati. C'è solo da aggiungere che fra le spese necessarie o utili alla «conservazione» dei beni sequestrati rientrano anche quelle funzionali alla loro «custodia», attività che l'art. 36, comma 5, c.a. menziona autonomamente fra i compiti attribuiti all'amministratore giudiziario – in aggiunta alla «gestione» ed alla «conservazione» dei beni sequestrati – ma che, con riferimento alle spese, non è autonomamente menzionata nell'art. 42, comma 1, c.a.

Più vago è, invece, il riferimento alla «amministrazione» dei beni sequestrati, poiché per valutare la necessità o l'utilità di un atto (e delle spese che ne derivano) rispetto alla «amministrazione» di un bene o di un compendio di beni occorre previamente conoscere lo scopo della «amministrazione» medesima. L'attività di amministrazione consiste, infatti, in una serie di atti giuridici aventi ad oggetto un bene o un patrimonio, unificati da uno scopo, che tuttavia può essere il più vario⁵: per giudicare della necessità o della utilità di un certo atto rispetto ad una determinata attività di amministrazione bisogna, quindi, previamente conoscerne lo scopo. Dato rispetto al quale l'art. 42, comma 1, c.a. è muto.

Soccorrono, a tal fine, il già citato art. 35, comma 5 e l'art. 40, comma 1, c.a.

La prima disposizione stabilisce che l'amministratore giudiziario ha il compito di provvedere, sotto la direzione del giudice delegato, alla *gestione* dei beni sequestrati – oltre che alla loro custodia e conservazione – «*al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi*»; la seconda prevede che il giudice delegato «*impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112*», e fra queste «direttive generali», a mio parere, dovrà necessariamente rientrare anche l'indicazione

⁵ V. in argomento F. CORSI, *Il concetto di amministrazione nel diritto privato*, Milano, 1974, p. 117 ss.

delle specifiche finalità (o, se si preferisce, *degli specifici obiettivi*) della gestione dei beni sequestrati⁶.

L'attività di amministrazione del patrimonio sequestrato avrà, quindi, innanzi tutto ed indefettibilmente, lo scopo di garantire la conservazione dei beni sequestrati; ove possibile, avrà anche il fine di incrementarne la redditività: nell'ambito di tali finalità, poste dalla legge, lo scopo specifico di ogni singola amministrazione giudiziale di beni sequestrati, verrà puntualizzato dal giudice delegato, anche alla luce della relazione predisposta dall'amministratore giudiziario a norma dell'art. 36 c.a.⁷ e delle indicazioni della «Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (ANBCS).

Ed è alla luce di tale specifico scopo che occorrerà valutare il carattere di necessità o di utilità delle spese rispetto alla «amministrazione» dei beni sequestrati, di cui parla l'art. 42, comma 1, c.a.

Spese «necessarie» sono quelle in mancanza delle quali sarebbe pregiudicata la realizzazione del fine della «conservazione» o della «amministrazione» dei beni⁸ (ad esempio, le spese occorrenti per assicurare il deposito dei beni, al fine di evitarne la dispersione); spese «utili» sono quelle che, pur non essendo indispensabili per la realizzazione di tali finalità, ne consentono il conseguimento in modo più vantaggioso o proficuo⁹ (si pensi al caso in cui l'amministratore giudiziario, al fine di locare l'immobile sequestrato,

⁶ Cfr. V.V. CHIONNA, *I rapporti di impresa nella "novella" 2017 al Codice antimafia e l'amministratore giudiziario dei beni "aziendali"*, in *Riv. Soc.*, 2018, pp. 643-644, per il quale il giudice delegato attribuisce «assetto definitivo» ai poteri di amministrazione dell'amministratore.

⁷ L'art. 36, comma 1 lett. e, d. lgs. 159/2011, dispone che la relazione dell'amministratore giudiziale contenga anche «l'indicazione delle *forme di gestione più idonee e redditizie dei beni*, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'art. 41».

⁸ Cfr. G. DEVOTO e G.C. OLI, voce *Necessario*, in *Novissimo vocabolario illustrato della lingua italiana*, Le Monnier – Selezione Reader's Digest, Firenze – Milano, 1997.

⁹ Cfr. G. DEVOTO e G.C. OLI, voce *Utile*, *op. cit.*

decida di avvalersi di una agenzia immobiliare per la ricerca del conduttore).

L'art. 42, comma 1, c.a. parla di *prelevamento*, da parte dell'amministratore giudiziario, per fronteggiare le spese in questione, «delle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento».

Il dettato normativo va, tuttavia, integrato: da un lato, con la disposizione prevista dall'art. 37, commi 3 e 4 c.a., secondo cui le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al FUG; dall'altro, con la disciplina posta dall'art. 5, commi 2 e 3 del d.m. 127/2009, relativamente all'utilizzo da parte dell'amministratore giudiziario delle somme esistenti presso il FUG.

Dal coordinamento delle norme in questione discende che, in caso di amministrazione di beni sequestrati *non costituiti in azienda*:

i) le somme di danaro a qualsiasi titolo riferibili al compendio sequestrato dovranno confluire nel FUG, su un conto intestato alla procedura (art. 37, commi 3 e 4 c.a.);

ii) Equitalia Giustizia, soggetto gestore del FUG, mette a disposizione dell'amministratore giudiziario le somme da costui richieste per iscritto, previa autorizzazione del giudice delegato¹⁰,

¹⁰ Nel concedere l'autorizzare al prelevamento delle somme, il giudice delegato dovrà, innanzi tutto, verificare che gli atti ai quali sono riconducibili le obbligazioni che con tali somme verranno adempiute, siano stati *pertinenti* rispetto alla amministrazione dei beni sequestrati, alla luce dello scopo al quale è diretta nel caso concreto (sulla valutazione della pertinenza di un atto rispetto ad una data attività di amministrazione cfr. F. CORSI, *Il concetto, op. cit.*, pp. 126 ss.) e siano stati compiuti dall'amministratore giudiziario in presenza delle *autorizzazioni* eventualmente richieste (come nel caso degli atti di straordinaria amministrazione: art. 40, comma 3, c.a.): in caso contrario l'autorizzazione al prelevamento dovrà essere negata (problema diverso, che non può, per la sua complessità, essere qui esaminato, è quello della sorte degli atti posti in essere dall'amministratore giudiziario in assenza delle prescritte autorizzazioni: si veda, per una rassegna degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formati relativamente agli atti di amministrazione del curatore fallimentare,

A. MAFFEI-ALBERTI, *Commentario breve alla legge fallimentare*, 9a ed., Padova, 2013, p. 209 ss.).

Il giudice delegato dovrà, in secondo luogo, verificare la necessità o la utilità degli atti in questione rispetto alla conservazione o alla amministrazione dei beni sequestrati: anche in tal caso, l'autorizzazione al prelevamento dovrà essere negata ove tale verifica abbia esito negativo. Per gli atti soggetti ad autorizzazione preventiva del giudice delegato, il vaglio in questione sarà stato da questi effettuato in occasione della concessione della autorizzazione al compimento dell'atto. Per quelli non soggetti ad autorizzazione preventiva tale valutazione verrà, di regola, effettuata in occasione della richiesta di autorizzazione al pagamento delle relative spese. Stante il *margin*e di discrezionalità da riconoscere all'amministratore giudiziario per il compimento degli atti non soggetti a preventiva autorizzazione, soprattutto con riferimento all'utilità dell'atto il vaglio del giudice delegato dovrà avvenire, a mio parere, con valutazione *ex ante* (sulla base, cioè, delle circostanze esistenti al momento del compimento dell'atto) e con censura che potrà riguardare solo il caso della sua *manifesta inutilità* (ovvero il caso in cui l'atto comporti spese *oggettivamente sproporzionate rispetto alla sua utilità*).

Le spese il cui pagamento non dovesse essere autorizzato da giudice delegato, in quanto riferibili ad atti non pertinenti l'amministrazione dei beni, ovvero non previamente autorizzati ovvero ancora non necessari o utili, resteranno a carico dell'amministratore giudiziario, che sarà personalmente responsabile dei relativi pagamenti.

Questione per certi aspetti diversa è quella del compimento, da parte dell'amministratore giudiziario, di atti, necessari o utili, rispetto ai quali sia *portatore di un interesse, proprio o di terzi* (non necessariamente in conflitto con quello, se così si può dire, del patrimonio amministrato): si pensi al caso del contratto di deposito di beni – necessario per la loro custodia – stipulato con soggetto al quale l'amministratore giudiziario sia legato da vincoli di parentela o al conferimento di un incarico professionale a soggetto con il quale sia legato da rapporti di collaborazione (ad esempio, un incarico di recupero stragiudiziale di crediti – necessario anche per evitarne la prescrizione – conferito ad un professionista con il quale sia legato da un rapporto di associazione professionale o di società). In questi casi, a mio parere, il dovere di correttezza nello svolgimento dell'incarico comporta che l'intenzione di compiere l'atto, ancorché non ricompreso fra quelli per i quali è richiesta una preventiva autorizzazione, debba essere comunicata al giudice delegato, con la esplicazione dell'interesse di cui è portatore l'amministratore giudiziario. In mancanza, ove l'atto sia comunque utile o necessario per l'amministrazione dei beni, l'autorizzazione al pagamento delle relative spese non potrà essere negata, ma della condotta dell'amministratore giudiziario il tribunale potrà tenere conto ai fini della liquidazione del compenso.

nei soli limiti del saldo disponibile per la procedura, calcolato come somma algebrica tra dare e avere riferito alla medesima, al netto delle somme in precedenza restituite ovvero devolute allo Stato¹¹. L'amministratore giudiziario è tenuto a comunicare trimestralmente ad Equitalia Giustizia il rendiconto delle operazioni effettuate con le somme che ha prelevato (art. 5, commi 2 e 3 d.m. 127/2009);

iii) nel caso in cui il patrimonio sequestrato sia, in tutto o in parte, incapiente, le spese saranno anticipate dallo Stato¹², con diritto al recupero nei confronti del titolare in caso di revoca del sequestro ovvero nel caso in cui la confisca non venga disposta o venga revocata (art. 42, comma 2, c.a.).

4. *Segue. Amministrazione di beni costituiti in azienda*

L'amministrazione di beni sequestrati assume caratteri peculiari ove abbia ad oggetto un compendio aziendale, nel caso in cui, a norma dell'art. 41 c.a., dal tribunale – o dal giudice delegato in via interinale, nel caso previsto dal comma 1 *quinquies* della disposizione – venga autorizzata la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa durante la procedura¹³.

¹¹ Nel caso in cui si tratti di somme necessarie a fronteggiare spese riferibili a *beni immobili*, la richiesta al FUG potrà essere presentata dall'amministratore giudiziario esclusivamente qualora l'immobile risulti essere oggetto di utilizzazione idonea a produrre introiti per la procedura e, relativamente alle spese di manutenzione, soltanto per quelle che non sono a carico dell'utilizzatore (si pensi, ad esempio, nel caso in cui si tratti di spese afferenti un immobile concesso in locazione, a quelle che la legge o il contratto di locazione pongano a carico del conduttore).

¹² Anche in tal caso è da ritenere che la relativa richiesta da parte dell'amministratore giudiziario debba essere accompagnata dalla autorizzazione del giudice delegato.

¹³ Fra i beni che possono costituire oggetto del sequestro previsto dal Codice antimafia e, di conseguenza, dell'attività di gestione dell'amministratore giudiziario, rientrano anche le partecipazioni societarie (v., in argomento A. ALTIERI, *Il sequestro di prevenzione della partecipazione azionaria*, Pisa, 2021).

Si tratterà, in questo caso, di una amministrazione avente *fi-*

Può trattarsi di partecipazione totalitaria, di partecipazione che, in caso di società di capitali, assicura la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (art. 2359, comma 1, c.c.) o di partecipazione che non assicura tale maggioranza.

Nel primo caso, il sequestro della partecipazione societaria si estende di diritto ai beni che costituiscono il compendio aziendale di cui è titolare la società (con la conseguenza che l'attività di gestione dell'amministratore giudiziario avrà ad oggetto *sia* la partecipazione societaria di cui è titolare il proposto *sia* l'azienda di cui è titolare la società); negli altri casi, nel decreto che dispone il sequestro il tribunale indica in modo specifico «i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro» (art. 20, comma 1, c.a.).

Con specifico riferimento alla *gestione della quota di partecipazione* da parte dell'amministratore giudiziario, l'art. 41 c.a. contempla una disposizione di carattere generale e due disposizioni riferibili, rispettivamente, al caso del sequestro di quota che assicura la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società e del sequestro di quota che non assicura tale maggioranza:

i) per tutti i casi di sequestro di quota di partecipazione societaria, il sesto comma della norma stabilisce che l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasformazione, fusione, incorporazione o «estinzione» (è da immaginare che il legislatore intendesse riferirsi alla delibera di messa in liquidazione) della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto «utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro»;

ii) con specifico riferimento al caso del sequestro di quota di partecipazione che attribuisce la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, il terzo periodo del comma *1ter* della norma prevede che il tribunale impartisca all'amministratore giudiziario le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore volontario della società, in sostituzione del quale può essere nominato, nel rispetto delle norme di diritto societario, lo stesso amministratore giudiziario; nel caso in cui l'amministratore giudiziario non assuma (anche) la carica di amministratore volontario della società, il tribunale determinerà «le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario». Si deve ritenere che tale disposizione trovi applicazione, *a fortiori*, nel caso di sequestro di quota di partecipazione totalitaria: in questo caso, estendendosi di diritto il sequestro anche all'azienda riferibile alla società, all'amministratore giudiziario sarà attribuito l'esercizio di *una parte delle funzioni dell'amministratore volontario* – quelle relative alla *gestione dell'impresa sociale* – ma *non di tutte*, restando escluse quelle che riguardano la gestione della *organizzazione*

nalità produttiva, con la conseguenza, fra l'altro, che molti dei beni che ne costituiscono l'oggetto non saranno conservati ma, venendo impiegati nel ciclo produttivo, saranno consumati (si pensi alle materie prime) o ceduti (si pensi alle merci in magazzino) e che le operazioni di gestione compiute dall'amministratore giudiziario, ivi compresi i pagamenti, saranno molto numerose e frequenti.

D'altra parte, l'esercizio di una attività di impresa in corso di procedura comporta il rischio che eventuali squilibri di carattere economico-finanziario ad essa riconducibili rendano il patrimonio sequestrato incapiente per il pagamento delle spese di amministrazione, ponendosi allora il problema se, anche in tal caso, quando cioè l'incapienza del patrimonio derivi da squilibri riconducibili alla prosecuzione dell'attività di impresa in corso di procedura, si possa fare ricorso ad anticipazioni delle spese da parte dello Stato (si pensi, ad esempio, alle somme necessarie per il pagamento di dipendenti e fornitori).

A norma dell'art. 41 c.a., in caso di sequestro di azienda, la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa da parte dell'amministratore giudiziario – che andrà scelto fra gli iscritti nella

della società che non siano specificatamente attribuite all'amministratore giudiziario (come il potere di convocazione dell'assemblea, attribuitogli, previa autorizzazione del giudice delegato, dal sesto comma della disposizione; ovvero la tenuta della contabilità e dei libri sociali, che l'amministratore giudiziario deve prendere in consegna a norma dell'art. 37, comma 2, c.a.).

Con specifico riferimento al problema dei rapporti fra amministratore giudiziario ed amministratore volontario di società in caso di sequestro di compendio aziendale riferibile ad una società, v. F. FIMMANÒ e R. RANUCCI, *Sequestro penale dell'azienda e rappresentanza legale della società: la convivenza "di fatto" di amministratori giudiziari delle "res" e amministratori volontari delle persone giuridiche*, in www.ilcaso.it; App. Napoli, 25 gennaio 2016, n. 7, in *Fallimento*, 2016, pp. 1321 ss., con nota di G. MINUTOLI.

iii) nel caso del sequestro di quota di partecipazione che non attribuisce la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, il comma 1^{septies} della norma si limita a stabilire che il tribunale impartisce all'amministratore giudiziario «le opportune direttive» (è da immaginare: per la gestione della quota di partecipazione secondo le modalità indicate nel sesto comma della norma).

sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari – sono autorizzate dal tribunale su proposta dell'amministratore medesimo, contenuta nella relazione che questi deve predisporre, a norma del primo comma della disposizione, entro tre mesi dalla nomina (prorogabili a sei mesi dal giudice delegato per giustificati motivi)¹⁴. A tal proposito, l'art. 41, comma 1, lett. c, c.a. prevede che, nel caso in cui proponga la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa, l'amministratore giudiziario debba allegare alla relazione: i) un «programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta»¹⁵; ii) una relazione, a corredo della proposta, predisposta, previa autorizzazione del giudice delegato, da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d, della Legge Fallimentare, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41 *bis* c.a.

Il tribunale, riscontrata l'esistenza di concrete prospettive di prosecuzione o ripresa dell'attività di impresa, approva il programma proposto dall'amministratore giudiziario, impartendo le direttive per la gestione dell'impresa¹⁶.

¹⁴ Su tale relazione v. A. ALTIERI, *L'amministratore giudiziario*, (nt. 2), p. 218 ss.

¹⁵ Il dettato normativo, pur parlando di «programma», sembra alludere ad un documento assimilabile al *piano* contenente i tempi e le modalità di esecuzione della proposta di concordato, previsto dall'art. 161, comma 1 lett. e, Legge Fallimentare ed ora dall'art. 87 Codice della crisi d'impresa e della insolvenza («CCII»). Se così è, si deve allora ritenere che l'amministratore giudiziario, nel caso in cui proponga la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa, debba predisporre un *piano economico e finanziario* relativo all'attività in questione, che abbracci per lo meno un orizzonte temporale pari alla prevedibile durata del procedimento di sequestro, al fine di consentire al tribunale di valutare, fra l'altro, la *sostenibilità economica e finanziaria* della prosecuzione dell'attività di impresa per tutta la durata della procedura.

¹⁶ Ove non vengano riscontrate le condizioni per ripresa o la prosecuzione dell'attività di impresa, l'art. 41, comma 5 c.a. prevede che il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'ammi-

Tanto premesso, per quanto concerne, più da vicino, il tema delle spese di gestione, un primo adattamento della disciplina ricordata nel precedente §, reso necessario nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto una azienda e venga disposta la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa, è costituito dal termine di riferimento al quale fare capo per valutare il carattere di necessarietà o di utilità delle spese che possono essere sostenute dall'amministratore nella gestione del patrimonio sequestrato.

In caso di prosecuzione o ripresa dell'attività di impresa, l'amministratore giudiziario potrà, infatti, sostenere tutte le spese «necessarie» o «utili» *allo scopo dell'esercizio dell'attività di impresa*, secondo il programma da lui predisposto ed approvato dal tribunale e le direttive da questo impartite (non soltanto, quindi, le spese necessarie o utili alla semplice conservazione ed amministrazione, nel senso chiarito nel precedente §, dei beni sequestrati)¹⁷.

nistratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa; mentre in caso di insolvenza troverà applicazione l'art. 63, comma 1, c.a.

Come già accennato nel testo, l'art. 41, comma 1-*quinquies* c.a., prevede che, in via interinale, entro trenta giorni dall'immissione nel possesso dei beni sequestrati, l'amministratore giudiziario venga autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività di impresa (o a sospenderla), con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Anche in tal caso, pur nel silenzio della norma, è da ritenere che, anche alla luce del ruolo che riveste nel procedimento di sequestro, il giudice delegato, ove conceda l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa, impartisca all'amministratore giudiziario, le direttive per la gestione dell'impresa.

¹⁷ V. anche la precedente nt. 8.

Guardando agli atti dai quali le spese in questione possono scaturire, occorre precisare che, a norma dell'art. 41, comma 2, c.a., in caso di prosecuzione dell'attività di impresa in corso di procedura, l'amministratore giudiziario è legittimato a compiere, senza la necessità di autorizzazione, tutti gli atti di «ordinaria amministrazione» funzionali all'esercizio dell'attività di impresa.

La qualifica degli atti compiuti dall'amministratore giudiziario come atti di «ordinaria amministrazione» andrà fatta sulla base di un giudizio di *normalità*, formulato avendo riguardo all'*oggetto dell'impresa* ed alla *struttura del patrimonio gestito* (v. F. CORSI, *Il concetto, op. cit.*, pp. 136 ss.; a pag. 143 l'A. fornisce la seguente definizione di atti di ordinaria amministrazione: «sono atti di ordinaria amministrazione gli atti normali rispetto ad una determinata atti-

Quanto alla acquisizione della provvista necessaria al pagamento delle spese di gestione in caso di prosecuzione dell'attività di impresa, occorre, in primo luogo, considerare che, a norma dell'art. 37, comma 3, c.a., le somme di danaro riferibili all'azienda sequestrata *non affluiscono al FUG*. Ne consegue che le somme in questione verranno depositate su un conto corrente intestato alla procedura – nel quale dovrebbe confluire anche il saldo attivo, esistente alla data del sequestro, dei conti correnti intestati al proposto che siano riferibili alla gestione dell'azienda sequestrata – e che per il loro prelievo da parte dell'amministratore giudiziario non si dovranno seguire le prescrizioni, ricordate nel precedente §, stabilite dall'art. 5 del d.m. 127/2009.

Ciò non significa, tuttavia, che il pagamento delle «spese» relative alla gestione dell'azienda e, quindi, dei debiti scaturenti dalla prosecuzione dell'attività di impresa (pagamenti di lavoratori, fornitori, professionisti, etc.), possa avvenire, da parte dell'amministratore giudiziario, in mancanza di autorizzazione del giudice delegato¹⁸.

vità di amministrazione caratterizzata da un determinato scopo e riferita ad un determinato patrimonio»).

Il medesimo art. 41, comma 2, c.a., attribuisce al giudice delegato il potere di indicare, con decreto motivato – tenuto conto dell'attività economica oggetto dell'impresa, della forza lavoro impegnata, della capacità produttiva dell'azienda e del suo mercato di riferimento – il *limite di valore* entro il quale gli atti relativi alla gestione dell'azienda, in caso di prosecuzione dell'attività di impresa, vanno qualificati come di ordinaria amministrazione.

Si deve ritenere che esulino, in via di principio, dalla «ordinaria amministrazione» gli atti espressamente indicati nell'art. 40, comma 3, c.a. («l'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili...»); questo salvo che lo specifico oggetto dell'attività di impresa non deponga diversamente (per fare un esempio si pensi, quanto agli atti di alienazione di immobili, al caso di una impresa di costruzioni, rispetto alla quale la vendita degli immobili realizzati deve reputarsi atto di ordinaria amministrazione).

Il compimento, da parte dell'amministratore giudiziario, di atti che esulano dalla ordinaria amministrazione, dovrà essere autorizzato dal giudice delegato, a norma dell'art. 40, comma 3, c.a.

¹⁸ È da ritenere che per il pagamento di spese minori e ricorrenti (si pensi, ad esempio, al pagamento di pedaggi autostradali o di utenze di telefonia

I debiti sorti per la gestione dell'impresa in corso di procedura rientrano, infatti, fra i *crediti prededucibili*, il cui pagamento è disciplinato dall'art. 54 c.a., a norma del quale tali crediti, se liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, *previa autorizzazione del giudice delegato*¹⁹.

Dalla norma si può evincere, in termini generali, che anche per il pagamento delle spese riferibili alla prosecuzione dell'attività di impresa l'autorizzazione del giudice delegato sarà necessaria.

Si è visto nel § precedente che l'art. 42, comma 2, c.a. stabilisce, in tema di spese, che, nel caso in cui il patrimonio gestito sia incapiente, le spese necessarie o utili alla conservazione e alla amministrazione dei beni sequestrati sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare dei beni in caso di revoca del sequestro o nel caso in cui non venga disposta o venga revocata la confisca.

Questa regola non sembra, tuttavia, applicabile per il pagamento dei debiti sorti, in corso di procedura, per la prosecuzione dell'attività di impresa.

Occorre, sul punto, premettere che, come si è appena detto, tali debiti rientrano fra i crediti prededucibili, per il pagamento dei quali l'art. 54, comma 2, c.a., fissa tre regole:

i) la prima, posta nel *primo periodo* e riferibile a qualsiasi gestione di beni sequestrati (siano o meno costituiti in azienda), stabilisce che se l'attivo è sufficiente al pagamento dei crediti prededucibili ed il loro pagamento non compromette la gestione, al

mobile, ai rifornimenti di carburante, ai pagamenti per piccole manutenzioni o per l'acquisto di materiale di cancelleria, etc.), l'amministratore giudiziario possa ottenere dal giudice delegato l'autorizzazione al prelievo di somme per la costituzione di un fondo spese al quale attingere.

¹⁹ A norma dell'art. 54-*bis* c.a., l'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato l'autorizzazione al pagamento, anche parziale o rateale, di crediti per prestazioni di beni o servizi, *sorti anteriormente al provvedimento di sequestro*, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a *rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività*.

loro pagamento provvede l'amministratore giudiziario *mediante prelievo delle somme disponibili*;

ii) la seconda, posta nel *secondo periodo*, riferibile al caso della gestione dei beni *non* costituiti in azienda, prescrive che se l'attivo non è sufficiente al pagamento dei crediti prededucibili ovvero se il loro pagamento compromette la gestione («in caso contrario», dice il testo normativo), *il pagamento è anticipato dallo Stato*;

iii) la terza, posta nel *terzo periodo*, riguarda sempre il caso della incapienza (totale o parziale) del patrimonio sequestrato ed è riferita all'ipotesi di *confisca* avente ad oggetto «beni organizzati in azienda» per il caso in cui il tribunale abbia «autorizzato la prosecuzione dell'attività». Ebbene, in tal caso la norma non prevede l'anticipazione da parte dello Stato ma stabilisce che il pagamento dei creditori (la «distribuzione» dice la norma) avvenga «mediante prelievo delle somme disponibili *secondo criteri di graduazione e proporzionalità conformemente all'ordine assegnato dalla legge*». Questo significa che in tal caso non è posta a carico dello Stato l'anticipazione delle somme necessarie al pagamento integrale dei creditori, i quali verranno soddisfatti, in maniera falcidiata, esclusivamente con le disponibilità del patrimonio sequestrato ed in base al rango dei rispettivi crediti. Si tratta, evidentemente, di una norma che tutela lo Stato dal rischio di anticipazioni di entità imponderabile, conseguenti a perdite riconducibili alla prosecuzione dell'attività di impresa in corso di procedura. Sebbene la norma si riferisca espressamente al caso della confisca, la disciplina che pone deve ritenersi applicabile anche durante il sequestro: non avrebbe, invero, plausibile giustificazione l'adozione di una diversa soluzione per il pagamento dei debiti riconducibili alla prosecuzione dell'attività di impresa, che distingue i due periodi, consentendo l'anticipazione da parte dello Stato durante il periodo del sequestro e negandola, invece, dopo la confisca.

Il pagamento dei debiti sorti, anche durante il periodo del sequestro, dalla gestione dell'impresa di cui sia stata autorizzata la prosecuzione o la ripresa potrà, pertanto, essere fronteggiato dall'amministratore giudiziario attingendo solo ed esclusivamente dal patrimonio sequestrato, esclusa l'anticipazione da parte dello

Stato in caso di sua incapacienza, evenienza in cui si dovrà procedere al pagamento falcidiato dei creditori, nei limiti della disponibilità del patrimonio sequestrato ed in base al rango di ciascun creditore.

Un altro problema interpretativo, relativo sempre al tema del pagamento delle spese, si pone nel caso di sequestro di patrimoni riferibili a persone fisiche che esercitino attività di impresa individuale, nell'ipotesi in cui il sequestro abbia ad oggetto *sia* beni extra-aziendali (si pensi alla casa di abitazione) *sia* beni aziendali e venga autorizzata la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa a norma dell'art. 41 c.a.

In tali casi, l'amministratore giudiziario può pagare le spese riferibili ad uno dei due compendi, se incapiente, con le attività riferibili all'altro (ad esempio, pagare le spese relative alla manutenzione dell'immobile extra-aziendale con somme riconducibili a ricavi dell'impresa oppure pagare gli stipendi dei dipendenti o i corrispettivi dovuti ai fornitori con i canoni di locazione di un immobile extra-aziendale di proprietà del proposto)?

Pur avendo una diversa destinazione, i due compendi di beni rientrano nell'unitario patrimonio del proposto, con la conseguenza che l'applicazione della disciplina civilistica della responsabilità patrimoniale – in virtù della quale il debitore risponde di ciascun debito con tutto il suo patrimonio: art. 2740 c.c. – dovrebbe suggerire una risposta affermativa.

Le regole, sopra ricordate, che disciplinano il pagamento delle spese, e che si differenziano, come appena visto, riguardo alla loro eventuale anticipazione da parte dello Stato, a seconda che la gestione abbia ad oggetto beni non costituiti in azienda oppure beni aziendali, suggeriscono, tuttavia, di fornire al quesito una risposta negativa, per ragioni di tutela dei creditori e dello Stato.

Iniziamo dal caso in cui il compendio di beni aziendali sia incapiente, in tutto o in parte, per il pagamento dei creditori d'impresa.

Se, in tal caso, l'amministratore giudiziario potesse attingere, per il pagamento dei creditori di impresa, dalle attività riferibili al compendio di beni extra-aziendali, si correrebbe il rischio di rendere quest'ultimo, a sua volta, incapiente per il pagamento dei

«propri» creditori, i quali, ove ciò si verifici, verrebbero pagati a mezzo di anticipazioni da parte dello Stato (art. 54, comma 2, *secondo periodo*, c.a.), che così andrebbero a coprire, sia pure indirettamente, le perdite generate dalla prosecuzione dell'attività di impresa. Il rischio sarebbe, quindi, quello di realizzare *indirettamente* ciò che il *terzo periodo* della norma vuole impedire.

Passiamo, ora, al caso in cui il compendio di beni extra-aziendali sia incapiente, in tutto o in parte, per il pagamento dei creditori ad esso riferibili.

Se, in tal caso, l'amministratore giudiziario potesse attingere, per il pagamento di tali creditori, dalle disponibilità riferibili al compendio dei beni aziendali, si correrebbe il rischio di rendere quest'ultimo incapiente, in tutto o in parte, per il pagamento dei creditori d'impresa, i quali, tuttavia, come si è visto, trovano in tale compendio la loro unica fonte di soddisfacimento, atteso che, in caso di sua incapacienza, l'art. 54, comma 2, *terzo periodo*, c.a., non consente l'anticipazione da parte dello Stato, ma prevede il pagamento falciato dei creditori d'impresa secondo il rango dei rispettivi crediti.

In conclusione, esigenze di tutela dello Stato, nel primo caso, e dei creditori d'impresa, nel secondo, rendono preferibile ritenere che, in caso di sequestro di patrimoni composti *sia* da beni extra-aziendali *sia* da beni aziendali, per il pagamento dei debiti riferibili ad uno dei due compendi, l'amministratore non potrà attingere dalle attività riferibili all'altro, a meno che non vi sia la certezza che queste consentano l'integrale pagamento dei creditori maturati in corso di procedura ad esso riferibili (dovendosi all'uopo considerare sia i crediti già sorti sia quelli che presumibilmente sorgeranno sino al termine della procedura).

5. I compensi dell'amministratore giudiziario: i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi

I criteri per la determinazione e la liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati a norma del

Codice antimafia sono stabiliti dal d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 («Regolamento»), emanato in attuazione dell'art. 8 del d.lg. 4 febbraio 2010, n. 14²⁰.

²⁰ L'art. 8 d.lg. 14/2010 («Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2, comma 13, della l. 15 luglio 2009, n. 94»), disponeva che:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sulla base delle seguenti *norme di principio*:

a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;

b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;

c) previsione che il compenso sia stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario ovvero al reddito prodotto dai beni;

d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi:

1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione;

2) possibilità di usufruire di coadiutori;

3) necessità e frequenza dei controlli effettuati;

4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;

5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione;

e) previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;

f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura».

In argomento v. diffusamente la monografia di D. POSCA, *Il compenso dell'amministratore giudiziario di beni e aziende sequestrate*, Roma-Trani, 2022,

Come emerge dalla *Relazione* illustrativa al d.P.R. 177/2015, il legislatore, nel determinare i parametri per il calcolo dei compensi degli amministratori giudiziari, si è rifatto al d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, che regola i compensi del curatore fallimentare e del commissario giudiziale di concordato preventivo, riducendo, tuttavia, le percentuali per il calcolo dei compensi dell'amministratore giudiziario, scelta giustificata in base all'assunto della minore durata e complessità dell'attività dell'amministratore giudiziario rispetto a quella del curatore fallimentare²¹. Solo nel caso

passim, con ampio corredo di materiale normativo, giurisprudenziale e relativo alla prassi seguita da alcuni uffici giudiziari nella liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.

La disciplina posta dall'art. 42 c.a. dal d.P.R. n. 177/2015 non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del d.lg. 159/2011 era stata già formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione (art. 117, comma 1, c.a.); per tali procedimenti troverà applicazione l'art. 2-*octies* l. 31 maggio 1965, n. 575 (cfr. Cass. 22 agosto 2019, n. 21592).

A norma degli artt. 35, comma 2^{ter} e 41^{bis}, comma 7 c.a., nessun compenso spetta agli amministratori giudiziari scelti fra i dipendenti dell'ANBCS o di INVITALIA S.p.A., ai quali è riconosciuto solo il rimborso delle spese previsto dall'art. 35, comma 9, c.a.

²¹ Si legge, a tal proposito, nella *Relazione* illustrativa al d.P.R. 177/2015, che «è stato necessario adattare i parametri di liquidazione previsti in sede fallimentare alle specificità proprie della disciplina in materia di misure di prevenzione. Infatti, mentre il decreto del Ministro della giustizia n. 30 del 2012 detta i criteri per la liquidazione del compenso complessivamente dovuto alla conclusione della procedura concorsuale, il citato art. 8 del d.lg. n. 14 del 2010 si occupa esclusivamente del compenso spettante all'amministratore giudiziario sino alla pronuncia del provvedimento di confisca di primo grado, a seguito del quale le funzioni precedentemente svolte dal predetto amministratore sono assunte dall'agenzia per i beni sequestrati e confiscati, che può avvalersi di un coadiutore, anche in persona di colui che rivestiva la qualità di amministratore giudiziario, cui spetta un compenso liquidato dall'agenzia. Ne consegue che il presente regolamento è chiamato ad occuparsi esclusivamente dei criteri per la determinazione del compenso dovuto sino alla confisca di primo grado (il cui procedimento può durare non più di trenta mesi, a norma dell'art. 24, comma 2, del Codice antimafia), e, pertanto, si rende necessario uno *specifico contenimento dei parametri di liquidazione del compenso* previsti per le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, la cui ragionevole durata è fissata dall'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 89 del 2001 in sei anni. Peraltro, il con-

della attività di gestione diretta dell'azienda sequestrata i parametri della liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario coincidono con quelli del curatore fallimentare.

Per il calcolo del compenso dell'amministratore giudiziario, l'art. 3, comma 1, del Regolamento prevede quattro tabelle differenziate, riferite:

- a) ai beni costituiti in azienda oggetto di *gestione diretta* da parte dell'amministratore²²;
- b) ai beni costituiti in azienda *concessi in godimento a terzi*;
- c) ai beni immobili;

tenimento dei suddetti parametri si rende necessario tenuto conto di un'altra circostanza: mentre nelle procedure concorsuali l'attività di liquidazione è una fase necessaria, nei procedimenti di prevenzione l'amministratore giudiziario è in ogni caso chiamato a compiere attività di custodia e di gestione dei beni sequestrati, che possono essere sottoposti a liquidazione soltanto in presenza di specifici presupposti, in particolare l'esistenza di creditori del proposto da soddisfare. Peraltro, la maggiore complessità dell'attività che il curatore fallimentare è chiamato a svolgere rispetto all'amministratore giudiziario deriva dal fatto che soltanto il primo subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al fallito. In questa logica, i compensi dovuti a norma del D.M. n. 30 del 2012 sono stati comunque ridotti in misura inferiore a quella che si sarebbe dovuta applicare se si fosse tenuto conto esclusivamente della diversa durata delle due tipologie di procedure e della diversa complessità dell'attività svolta, al fine di considerare *la maggiore esposizione dell'amministratore in contesti di criminalità organizzata*».

Fortemente critico rispetto a tale impostazione D. POSCA, da ultimo in *Il compenso*, cit., pp. 21 e 35 ss.

²² Si deve ritenere che, parlando di *gestione diretta dei beni costituiti in azienda*, la disposizione faccia riferimento solo al caso in cui l'amministratore giudiziario sia stato autorizzato dal tribunale alla prosecuzione o alla ripresa dell'attività di impresa in corso di procedura, a norma dell'art. 41 c.a.; in caso di interruzione dell'attività di impresa, ai fini della liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario i beni aziendali andranno ricondotti, a seconda della loro natura, nell'ambito delle tabelle di cui alle lettere c) e d). Interpretazione, questa, avvalorata anche dalla previsione di parametri più elevati per la liquidazione delle competenze dell'amministratore giudiziario rispetto alle restanti gestioni, che si giustifica solo nel caso in cui la sua attività consista nella gestione di una azienda in esercizio.

d) ai frutti che si ritraggono dai beni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ed ai beni diversi da quelli.

La disposizione va interpretata alla luce della direttiva contenuta nell'art. 8, comma 2, lett. a, del d.lg. n. 14/2010, che richiedeva la previsione di tabelle differenziate «per singoli beni o complessi di beni» e «per i beni costituiti in azienda», distinguendo, cioè, i *beni personali* (o *extra aziendali*) dai *beni aziendali*.

Ne consegue che:

i) nelle tabelle a) e b) rientreranno *tutti e solo i beni (immobili, mobili ed immateriali) ricompresi in un compendio aziendale*;

ii) nella tabella c) rientreranno *i beni immobili non costituiti in azienda*;

iii) nella tabella d) *i frutti dei beni di cui alle tabelle a), b) e c)* (come ad es. i canoni di locazione derivanti dall'affitto dell'azienda o dalla locazione di immobili extra aziendali)²³ *ed i beni, diversi da quelli immobili, non costituiti in azienda*.

Non sembra, invece, possibile interpretare la norma nel senso di ammettere che uno stesso bene possa rientrare in più di una delle categorie in questione considerando *sia* la gestione di cui è oggetto (o, se si preferisce, la sua destinazione) *sia* la sua natura (e così, ad esempio, far rientrare un bene immobile aziendale, sia nella tabella a) in quanto bene costituito in azienda sia nella tabella c) in quanto bene immobile). Ad una simile interpretazione conseguirebbe, fra l'altro, che *tutti i beni aziendali rientrerebbero, contemporaneamente, in almeno due delle tabelle previste dal Regolamento* (nella tabella a) ovvero in quella b) – a seconda che l'azienda sia oggetto di gestione diretta oppure venga concessa in affitto – in quanto beni aziendali ed in una delle due restanti tabelle in ragione della loro natura), circostanza che non sarebbe sorretta da plausibile giustificazione, poiché comporterebbe, con riferimento

²³ Il riferimento ai «frutti» anche dei beni costituiti in azienda oggetto di gestione diretta – tabella a) – suscita perplessità sia perché, quand'anche nel significato di «frutti civili», appare inusuale sia perché, se riferito ai ricavi o agli utili derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa, occorre considerare che questi sono specificatamente previsti, al fine della maggiorazione del compenso dell'amministratore giudiziario, dal successivo terzo comma della disposizione.

a beni oggetto di una sola gestione (quella del compendio aziendale), l'applicazione di compensi previsti per due gestioni diverse, quella dei beni aziendali e quella dei beni extra-aziendali.

Il compenso è calcolato applicando, secondo la regola della progressività²⁴, le aliquote stabilite per gli 8 scaglioni di valore dei beni riportati in ogni tabella²⁵.

L'art. 3, comma 2 del Regolamento stabilisce che *il valore dei beni* è, a sua volta, determinato considerando:

a) *l'importo realizzato*, per i beni liquidati (criterio, questo, non previsto dall'art. 8 d. lgs. 14/2010);

b) per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione, il *valore stimato* dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario²⁶;

c) ogni altra *somma ricavata*.

Per la determinazione del valore dei beni su cui calcolare il compenso, il Regolamento segue una impostazione diversa da quella dell'art. 8, comma 2, lett. c, d.lg. 24/2010, soprattutto nel caso in cui oggetto di sequestro sia un compendio aziendale.

La norma primaria parlava, a tal proposito, di valore «dei *beni* costituiti in azienda», legittimando l'interpretazione secondo cui ci si potesse rifare al solo valore dell'*attivo aziendale*.

Il Regolamento parla, invece, di valore «del complesso aziendale», locuzione dal significato non univoco alla quale, secondo

²⁴ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 9997.

²⁵ Gli scaglioni di valore (uguali per tutte e quattro le tabelle) sono i seguenti:

- 1) sino ad € 16.227,08;
- 2) da € 16.227,09 ad € 24.340,62;
- 3) da € 24.340,63 ad € 40.567,68;
- 4) da € 40.567,69 ad € 81.135,38;
- 5) da € 81.135,39 ad € 405.676,89;
- 6) da € 405.676,90 ad € 811.353,79;
- 7) da € 811.353,80 ad € 2.434.061,37;
- 8) da € 2.434.061,37 in poi.

²⁶ Si tratta del loro *valore di mercato*, se, come sembra corretto ritenere, il riferimento è alla stima del valore dei beni e del valore dell'azienda prevista, rispettivamente, negli artt. 36 e 41 c.a.

quanto emerge dalla lettura della *Relazione* illustrativa, il legislatore storico ha attribuito un significato equivalente a quello di «azienda», legittimando il ricorso a criteri di valutazione che tengano conto *anche delle passività*, secondo quanto espressamente indicato (forse sarebbe più corretto dire: richiesto) nella *Relazione* illustrativa medesima²⁷.

Ne è conseguita una prassi applicativa eterogenea, registrandosi casi in cui la valutazione del compendio aziendale ai fini della liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario è avvenuta, in sintonia con l'indicazione contenuta nella *Relazione* illustrativa al Regolamento, applicando metodi che considerano anche, talvolta limitatamente ad una data percentuale²⁸, le passività aziendali²⁹ ed

²⁷ Nella *Relazione* illustrativa al d.P.R. 177/2015 si legge, a tale proposito, quanto segue: «Posto che il valore dell'azienda è uno dei criteri fissati dall'art. 8 del d.lg. n. 14/2010, va aggiunto che non è in alcun modo possibile confonderlo con il fatturato (criterio previsto, invece, per le amministrazioni straordinarie), né con i ricavi lordi (parametro contemplato per le procedure fallimentari). È noto, infatti, che la valutazione dell'azienda può essere alternativamente effettuata ricorrendo al metodo patrimoniale, o reddituale o misto. Il primo (metodo patrimoniale) consiste nel saldo algebrico tra attività e passività (e, quindi, occorre detrarre i debiti). Il metodo misto più diffuso è noto col nome di U.E.C. (*Union Européenne des Experts Comptables*) e tiene conto, tra l'altro, del patrimonio netto rettificato e, quindi, anche dei debiti. In altri termini, le richiamate disposizioni primarie del d.lg. n. 14 del 2010 impongono di determinare il compenso sul valore dell'azienda, da determinare in ogni caso detraendo debiti, impedendo così il ricorso a criteri diversi commisurati su indici contabili che non tengono conto dell'esposizione debitoria dell'impresa».

In dottrina si è osservato che, così facendo, il Regolamento renderebbe possibile, in caso di gestione di aziende fortemente indebitate, la liquidazione di compensi estremamente esigui se non addirittura (nel caso di patrimonio netto negativo) pari all'importo minimo indicato nell'art. 3, comma 5 d.P.R. 177/2015 e questo a fronte di una attività complessa ed impegnativa: cfr. D. POSCA, *Il compenso*, *op. cit.*, p. 45 ss.

²⁸ Cfr. D. POSCA, *ivi*, p. 153.

²⁹ V. App. Napoli, 16 maggio 2016 e le istruzioni della Sezione di Prevenzione Trib. Santa Maria di Capua Vetere del 13 settembre 2016, entrambe citate in D. POSCA, *ivi*, p. 87, nt. 33.

altri in cui è stata ritenuta corretta la considerazione del solo valore dell'attivo³⁰.

La possibile antinomia fra norma primaria e norma secondaria potrebbe essere evitata interpretando la locuzione «valore del complesso aziendale», dal significato, come detto, non univoco, in sintonia il dettato dell'art. 8, comma 2, lett. c, d.lg. 14/2010, riferendola alle sole attività dell'azienda.

Nel caso in cui, in considerazione della *voluntas legis* che emerge dalla *Relazione* illustrativa al Regolamento, si ritenga di attribuire alla locuzione un significato che generi, invece, una antinomia con la norma primaria, questa andrà risolta, applicando il *principio gerarchico*³¹, dando la prevalenza alla seconda e sostituendo, di conseguenza, nella applicazione delle tabelle a) e b) dell'art. 3, comma 1 del Regolamento, alla locuzione «valore del complesso aziendale» quella di «valore dei beni costituiti in azienda» contenuta nell'art. 8, comma 2, lett. c, d. lgs. 14/2010.

La valutazione dei beni costituiti in azienda, ai fini della applicazione delle tabelle di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento deve, quindi, avvenire, secondo l'opzione interpretativa che appare preferibile, perché in sintonia con la direttiva posta dalla norma primaria, *considerando il valore delle sole componenti attive del compendio aziendale e non anche le passività*³².

³⁰ V. Trib. Napoli, Uff. Gip., 15 febbraio 2016, in *www.ibattellidelreno.it*, con nota di A. ALTIERI, *Osservazioni in tema di compenso all'amministratore giudiziario in caso di sequestri antimafia di complessi aziendali*; Trib. Roma – VI Sezione Dibattimentale Penale, 6 luglio 2018, riportato in D. POSCA, *Il compenso*, *op. cit.*, p. 124 ss.; Trib. Lecce – Sezione GIP/GUP, 26 marzo 2021, riportato in D. POSCA, *ivi*, p. 138 ss.

³¹ Cfr. R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, nel *Trattato di diritto civile e commerciale*, Cicu e Messineo, Milano, 2011, pp. 113-114.

³² In dottrina si è osservato che l'interpretazione suggerita nel testo, in considerazione delle percentuali più elevate previste per la liquidazione dei compensi in caso di gestione diretta dell'azienda rispetto al caso in cui i beni aziendali siano oggetto di liquidazione – nel primo caso si applicherà la tabella di cui all'art. 3, comma 1, lett. a, del Regolamento nel secondo, a seconda della natura dei beni, si applicheranno le di cui alle lettere c) o d) – potrebbe, in presenza di aziende fortemente indebitate, generare conseguenze perniciose,

Il valore del compendio aziendale andrà determinato con riferimento al tempo della sua sottoposizione al sequestro e non a quello della cessazione dell'incarico dell'amministratore giudiziario: in caso di gestione diretta dell'azienda, gli incrementi di tale valore *medio tempore* verificatisi verranno valorizzati, ai fini della liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario, tramite l'ulteriore compenso previsto dall'art. 3, comma 4, parametrato – oltre che ai ricavi lordi conseguiti – agli *utili realizzati* (corrispondenti ad incrementi del valore del patrimonio netto).

Il Regolamento prevede, inoltre, che all'amministratore giudiziario spetti un compenso supplementare nel caso in cui abbia assistito il giudice delegato nella verifica dei crediti (art. 3, comma 3 d.P.R. 177/2015).

All'amministratore deve riconoscersi inoltre un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 ed il 10 per cento sull'importo del compenso determinato secondo le

costituendo «un incentivo all'inutile prosecuzione aziendale, una sorta di accanimento terapeutico, il cui capezzale sarebbe ornato da un compenso ingiustamente più lauto per l'amministratore giudiziario», il quale potrebbe essere indotto a preferire la strada della prosecuzione dell'attività di impresa piuttosto che quella della messa in liquidazione ovvero, sussistendone i presupposti, della segnalazione al pubblico ministero ai fini della presentazione dell'istanza di fallimento (ora, di apertura della liquidazione giudiziale): A. ALTIERI, *Osservazioni, cit.*, pag. 20.

Occorre, tuttavia, a tal proposito considerare, da un lato che la sussistenza dei presupposti per l'utile prosecuzione dell'attività di impresa proposta dall'amministratore giudiziario in caso di sequestro di azienda è soggetta al vaglio sia del professionista all'uopo nominato, previa autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. c, c.a. sia del tribunale (ed eventualmente anche dell'ANBCS, che può essere sentita dal tribunale, ove compaia all'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 41, comma 1-*bis*, c.a.); dall'altro, che la paventata condotta dell'amministratore giudiziario – oltre ad esporlo, sussistendone i presupposti, a possibili azioni risarcitorie (sulla responsabilità dell'amministratore giudiziario cfr. A. ALTIERI, *L'amministratore*, nt. 2, p. 226 ss. – potrà essere valutata negativamente dal tribunale in sede di liquidazione del compenso (non solo con riferimento alle percentuali previste dalla tabella a) ma anche con la eventuale riduzione del compenso prevista dall'art. 4, comma 1 del Regolamento, di cui subito si dirà nel testo).

regole su riferite, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori (art. 3, commi 8 e 9 d.P.R. 177/2015).

Il provvedimento, con disposizione che consente di valorizzare le caratteristiche concrete della singola amministrazione e la qualità dell'operato di ciascun amministratore, prevede, poi, che il tribunale possa:

i) *aumentare o ridurre* l'ammontare del compenso liquidato secondo i parametri sopra riferiti (quelli indicati nell'art. 3), in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) complessità della gestione;
- b) ricorso all'opera di coadiutori;
- c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
- d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
- e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di

amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;

- f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato;

ii) *aumentare* l'ammontare del compenso liquidato secondo i parametri sopra riferiti (quelli indicati nell'art. 3), in misura non superiore al 100 per cento, a fronte: a) di amministrazioni estremamente complesse, ovvero b) di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati ovvero ancora c) di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.

Nel caso in cui i beni sequestrati appartengano a più proposti, per la liquidazione del compenso si procederà separatamente in relazione a ciascuna massa attiva e passiva (art. 3, comma 9 d.P.R. 177/2015)³³.

³³ Nella *Relazione* illustrativa al d.P.R. 177/2015 si chiariscono le molteplici ragioni di tale previsione, costituite: i) dalla necessità di tenere conto della previsione che impone all'amministratore giudiziario di tenere contabilità separate in relazione ai vari proposti (art. 37, comma 5, Codice antimafia); ii) dalla esigenza di individuare esattamente il compenso dell'amministratore riferibile al singolo proposto; iii) dalla necessità di individuare con precisione la somma che deve essere posta a carico dello Stato in caso di revoca del sequestro

Il Regolamento stabilisce, infine, che in caso di *incarichi collegiali* il compenso globale è determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4 d.P.R. 177/2015 e che l'aumento o la riduzione del compenso, nei casi indicati dall'art. 4 d.P.R. 177/2015, sono applicati sul compenso spettante solo al componente o ai componenti del collegio al quale o ai quali le circostanze ivi previste sono esclusivamente riferibili (art. 5 d.P.R. 177/2015).

6. *Segue. Amministrazione di patrimoni misti ed il criterio della prevalenza della gestione più onerosa*

Un discorso a parte merita, per i dubbi esegetici che ha suscitato, il criterio di determinazione del compenso dell'amministratore giudiziario posto dall'art. 3, comma 6, del Regolamento, a norma del quale «nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni misti che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il *criterio della prevalenza della gestione più onerosa*. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa».

I dubbi esegetici suscitati dalla norma riguardano l'identificazione tanto della fattispecie quanto della disciplina contemplate nella disposizione e per la loro soluzione non sono di ausilio né i lavori parlamentari che hanno riguardato il d.lg. 14/2010, ove tale criterio veniva inizialmente stabilito³⁴ né la *Relazione* illustra-

nei confronti soltanto di uno dei propositi; iv) dalla necessità di quantificare la somma netta ricavata dalla vendita dei beni sei singoli propositi, al fine di determinare la percentuale del 60% da destinare ai creditori..

³⁴ Dal resoconto delle riunioni del 2 e 3 febbraio 2010 della Seconda Commissione Permanente (Giustizia) della Camera dei Deputati, al cui parere venne sottoposto lo «Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari» (Atto n. 185), emerge che l'esame del provve-

tiva al d.P.R. 177/2015 che, sul punto, si limita a ripetere il contenuto della disposizione.

La corretta identificazione della *fattispecie* regolata dalla disposizione – «nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni misti che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a, b, c e d del comma 1» – va operata alla luce della direttiva contenuta nell'art. 8, comma 2, lett. b, d.lg. 14/2010, secondo cui il criterio della gestione più onerosa avrebbe dovuto trovare applicazione in caso di sequestro o confisca di «patrimoni misti» comprensivi *sia* di «singoli beni o complessi di beni» *sia* di «beni costituiti in azienda».

Si deve, quindi, ritenere che solo la *contemporanea presenza nel patrimonio sequestrato di un compendio di beni aziendali e di singoli beni o di un compendio di beni extraaziendali* integra la fattispecie prevista dalla norma.

Esula, pertanto, dalla fattispecie contemplata dalla norma il caso in cui il patrimonio oggetto di sequestro sia composto esclusivamente da beni che, pur rientrando in più di una delle quattro categorie indicate nell'art. 3, comma 1 del Regolamento, non siano costituiti in azienda [(ad esempio, da un immobile destinato ad abitazione (ricompreso nella categoria di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 1 del Regolamento) e da danaro depositato presso un conto corrente o da un autoveicolo (beni ricompresi nella categoria di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1 del Regolamento)].

D'altra parte, la contemporanea presenza nel patrimonio sequestrato di un compendio di beni aziendali e di singoli beni o di un compendio di beni extraaziendali comporta di per sé che,

dimento (la cui emanazione si sarebbe dovuta avere improrogabilmente entro il 4 febbraio successivo, in ragione della scadenza della delega contenuta nell'art. 2, comma 13, l. 94/2009) avvenne in tempi estremamente contingentati, per il ritardo con il quale venne presentato alla Commissione, circostanza stigmatizzata dal presidente, on.le Giulia Bongiorno, in apertura della seduta del 2 febbraio 2010.

La relazione di accompagnamento allo schema del decreto legislativo, a sua volta, si limitava a riportare il contenuto della disposizione, senza fornire alcun chiarimento sul passaggio che ci occupa.

come richiesto dalla norma del Regolamento, il patrimonio sequestrato sia composto da «beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1», poiché i beni aziendali rientreranno nelle categorie indicate alle lettere a) o b) ed i beni extraaziendali (unitamente ai «frutti» dei beni aziendali) rientreranno, a seconda dei casi, nelle categorie indicate nelle lettere c) o d).

La norma non richiede, invece, come condizione ulteriore che, come si è sostenuto in dottrina, il patrimonio sequestrato sia costituito da beni che rientrino *contemporaneamente* in più di una delle categorie in questione, circostanza, peraltro, difficilmente ipotizzabile se, per l'inserimento dei beni nelle tabelle previste dall'art. 3, comma 1 del Regolamento, si segue il criterio indicato nel precedente §³⁵.

³⁵ Di diverso avviso D. POSCA, da ultimo in *Il compenso*, op. cit., p. 45 ss., per il quale, invece, il criterio della prevalenza della gestione più onerosa troverebbe applicazione solo nel caso in cui il patrimonio sequestrato sia costituito da beni che sarebbero contemporaneamente oggetto di più di una delle gestioni previste dall'art. 3, comma 1 del Regolamento.

L'A. riporta (pag. 49) gli esempi dell'immobile aziendale al quale «si applicheranno le aliquote comprese per i beni aziendali e, se del caso, la maggiorazione per eventuali attività gestionali sullo stesso bene che dovessero prescindere dal vincolo aziendale (ad esempio, la regolarizzazione urbanistica)» e della azienda «che venga dapprima amministrata direttamente e, successivamente, concessa in godimento a terzi, per poi, infine, essere liquidata. Ipotesi che riguarda tre categorie e altrettanti schemi di aliquote: aziende gestite direttamente, aziende locate e frutti». È dubbio, tuttavia, che, in entrambi i casi, si sia in presenza di beni rientranti *contemporaneamente* in più di una delle gestioni previste nell'art. 3, comma 1 del Regolamento. Nel primo caso, perché la regolarizzazione urbanistica dell'immobile non può dirsi estranea alla sua gestione come bene aziendale; nel secondo caso, perché non si ha *contemporanea* presenza di più gestioni aventi ad oggetto l'azienda, ma, e mi sembra cosa diversa, *successione* di più gestioni differenti nel corso del procedimento.

Si consideri, poi, sul piano esegetico che l'utilizzazione, nel testo dell'art. 8, comma 2, lett. b, d.lg. 14/2010, della congiunzione disgiuntiva correlativa «sia», porta a ritenere che il «patrimonio misto», ai fini della applicazione della disposizione, deve essere costituito da beni che rientrino *alternativamente* fra quelli aziendali ed extraaziendali.

Passando alla disciplina posta dalla norma – «si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa» – ciò che genera dubbi interpretativi è il riferimento alla «gestione più onerosa», locuzione inconsueta e, per tale motivo, dal significato oscuro.

In dottrina si è sostenuto che tale locuzione andrebbe intesa *dal punto di vista dell'amministratore giudiziario*, considerando, in caso di gestione di beni rientranti in più di una delle categorie indicate nell'art. 3, comma 1 d.P.R. 177/2015, quella *più complessa ed impegnativa* per l'amministratore medesimo³⁶.

Più corretto appare, tuttavia, ritenere che l'*onerosità* di cui parla la norma vada intesa *dal punto di vista del soggetto che è tenuto al pagamento del compenso all'amministratore* e, quindi, vada riferita *all'entità dei compensi da liquidare all'amministratore*. Così intesa, la «gestione più onerosa» è quella che, in applicazione delle tabelle previste dall'art. 3, comma 1 del d.P.R. 177/2015, comporta la liquidazione del compenso più elevato³⁷.

Militano in questo senso, alla luce della *sedes materiae*, da un lato, la circostanza che, essendo inserito in una disposizione che riguarda la liquidazione dei compensi, è ragionevole ritenere che il riferimento alla onerosità riguardi l'entità degli stessi e non l'impegno profuso dall'amministratore nell'attività di gestione; dall'altro, la considerazione che il Regolamento utilizza più volte, proprio per riferirsi al grado di impegno richiesto nella gestione del patrimonio sequestrato, la locuzione «complessità della gestione»³⁸, per cui se si fosse voluto riferire alla gestione maggiormente impegnativa per l'amministratore, il legislatore avrebbe utilizzato

³⁶ Cfr. D. POSCA, *ivi*, pp. 48 e 50.

³⁷ In questo senso v. Trib. Napoli, Uff. Gip, 28 giugno 2017, citato in A. POSCA, *Il compenso*, *op. cit.*, p. 86, nt. 33.

³⁸ Cfr. lo stesso art. 3, comma 6, l'art. 4, comma 1, lett. a, e comma 2 del Regolamento.

piuttosto la locuzione «gestione più complessa» (e non, come invece ha fatto, «gestione più onerosa»).

Sul piano sistematico e considerando, altresì, il significato tecnico che il termine assume nel linguaggio giuridico, si può osservare come, per lo meno nell'ambito della disciplina dei contratti prevista nel Codice Civile, la *onerosità* è riferita al *peso economico della prestazione* (artt. 1476 e 1664 c.c.) ovvero al *compenso per la prestazione eseguita* (art. 1709 c.c.) e quindi, anche da questo punto di vista, appare più corretto ritenere che la onerosità di cui parla la norma vada riferita al compenso economico da liquidare all'amministratore giudiziario, piuttosto che al grado di impegno da lui profuso nella gestione dei beni sequestrati.

L'interpretazione qui prospettata è, infine, compatibile anche con il significato comune del termine «oneroso»³⁹ che, fra l'altro, sempre nel linguaggio comune, è sinonimo anche di «costoso»⁴⁰, aggettivo che si addice senz'altro ad un esborso economico, quale è il compenso da riconoscere all'amministratore giudiziario.

Seguendo l'interpretazione che appare preferibile, la norma va, pertanto, intesa nel senso che nel caso di gestione avente ad oggetto sia beni che rientrano in un compendio aziendale sia beni extraaziendali, il tribunale:

a) determinerà, partitamente, i compensi che spetterebbero all'amministratore in base all'applicazione di ciascuna delle tabelle in cui sono ricompresi i beni, applicando i criteri previsti dal Regolamento;

b) individuerà, fra quelli così determinati, il compenso più elevato;

c) liquiderà il compenso dell'amministratore applicando al compenso più elevato una maggiorazione percentuale non superiore al 25 per cento «per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa».

³⁹ Cfr. G. DEVOTO e G.C. OLI, voce *Oneroso*, *op. cit.*

⁴⁰ Cfr. G. PITTANO, voce *Oneroso*, in *Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e contrarie*, 2a ed., Zanichelli, Bologna, 1997.

7. Il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori

A norma dell'art. 35, comma 4, c.a., l'amministratore giudiziario può essere autorizzato dal giudice delegato a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. La disposizione aggiunge che, ove la complessità della gestione lo richieda, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio *ufficio di coadiuzione*, la cui composizione ed il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato, il quale ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono⁴¹.

Ciò che caratterizza la figura del coadiutore è, a mio parere, la circostanza che la sua opera, al pari di quella dell'amministratore giudiziario, trova la propria *esclusiva* ragion d'essere nel procedimento di sequestro. Questo è il motivo per cui, come si è visto (*supra* § 2), in caso di revoca del sequestro (così come nel caso in cui al sequestro non segua la confisca oppure la confisca venga revocata), il compenso dei coadiutori, al pari di quello dell'amministratore giudiziario, verrà sopportato dallo Stato e non sarà posto a carico del titolare del patrimonio sequestrato.

Ne consegue, anche alla luce della diversa attribuzione del peso dei relativi esborsi, che non potranno essere nominati coadiutori dell'amministratore giudiziario soggetti la cui opera si pone *nell'interesse del patrimonio amministrato a prescindere dalla sua sottoposizione a sequestro*, i cui compensi rientrano fra le *spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati*, le quali, in caso di revoca del sequestro (così come nel caso in cui al sequestro non segua la confisca oppure la confisca venga revocata), saranno poste a carico del titolare del patrimonio sequestrato (nel senso che resteranno a carico del patrimonio sequestrato, se da questo è stata attinta la provvista per fronteggiarle

⁴¹ Sulla figura del coadiutore dell'amministratore giudiziario v. A. ALTIERI *L'amministratore*, nt. 2, pp. 214 ss.

oppure verranno recuperate nei confronti del titolare, se sono state anticipate dallo Stato)⁴².

⁴² In senso conforme a quanto detto nel testo mi pare si ponga Cass. 23 settembre 2021, n. 34314, in *Giur. comm.*, 2022, II, p. 889 ss., con nota di A. ALTIERI, *Rapporti tra amministratore giudiziario e ufficio di gestione del codice antimafia*, per la quale «La posizione del coadiutore è prevista e regolamentata dall'art. 35, comma 4, d.lg. n. 159 del 2011. Si tratta di soggetti dotati di particolari competenze tecniche (*tecnici o altri soggetti qualificati*), che, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, l'amministratore giudiziario pone al suo servizio, organizzando, in caso di gestioni complesse, sotto la propria responsabilità, un ufficio di coadiuzione. È, dunque, evidente, a prescindere dalla migliore articolazione dell'istituto derivante dalle modifiche apportate con la l. 17 ottobre 2017, n. 161, che il coadiutore è un soggetto che collabora con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire alla realizzazione degli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria, svolgendo, sotto la responsabilità del secondo, quelle attività conseguenti all'applicazione della misura di prevenzione e funzionali alla sua esecuzione. La sua retribuzione è a carico dell'amministratore giudiziario, sotto forma di "spesa sostenuta" (e con l'inserimento della medesima nel conto della gestione ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lg. n. 159/2011), e non vi è dubbio alcuno circa il fatto che – come testualmente affermato nell'art. 42 citato – le spese per i compensi spettanti all'amministratore giudiziario, così come quelle sostenute dall'amministratore giudiziario per i coadiutori, in caso di restituzione alla parte privata del bene o di revoca della misura, vadano poste a carico dello Stato. Ciò deriva dal generale principio per cui l'avvenuto spossessamento del privato – con gestione giudiziaria del bene – non può e non deve determinare, in caso di restituzione del bene, pesi sul diritto di proprietà che non siano giustificati dallo stesso andamento della gestione. In particolare, è stato più volte affermato che (v. fra le molte Sez. I, n. 46043 del 23.10.2014, Richichi e altri, Rv. 260644) le spese sostenute per gli organi di amministrazione giudiziaria hanno natura di spese giudiziali e pertanto – seguendo la soccombenza – vanno poste a carico dello Stato.

Come ben rimarcato dal Tribunale, diversa è, invece, la posizione di qualsivoglia altro soggetto, della cui opera o dei cui servizi sia necessario avvalersi per la custodia, conservazione e amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni "e la cui individuazione l'amministratore giudiziario sottopone all'autorizzazione del giudice delegato solo per il doveroso coordinamento delle attività sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ma che – ove il bene non fosse stato sequestrato o sottoposto ad altra procedura di prevenzione – il titolare avrebbe liberamente scelto sul mercato". Sicché "mentre l'onere economico riferibile all'attività del coadiutore grava in via finale sempre sullo Stato, le spese neces-

Così, a titolo esemplificativo, in caso di gestione di azienda sequestrata, non potranno essere nominati coadiutori dell'amministratore giudiziario: il commercialista cui affidare l'incarico della tenuta della *contabilità aziendale* ovvero il legale al quale affidare l'incarico di recupero crediti, trattandosi, in entrambi i casi, di incarichi espletati nell'interesse del patrimonio amministrato, che prescindono dalla sua sottoposizione a sequestro.

Potranno, invece, essere nominati coadiutori dell'amministratore giudiziario: il commercialista cui affidare l'incarico della tenuta della *contabilità della procedura*⁴³, il collaboratore cui affidare (ove i beni amministrati non siano costituiti in azienda) la gestione del conto intestato alla procedura presso il FUG, il collaboratore cui affidare la segreteria dell'ufficio di coadiuzione, se costituito, e così via.

La distinzione fra opera prestata *nell'interesse esclusivo della procedura*, che accomuna l'amministratore giudiziario ed i suoi coadiutori ed opera prestata *nell'interesse del patrimonio amministrato*, alla quale consegue una diversa disciplina dell'attribuzione del peso dei pagamenti dovuti ai prestatori d'opera, dovrebbe condurre ad assimilare alla figura dei coadiutori anche il professionista che predispone la relazione prevista dall'art. 41, comma 1, lett. c, c.a. ed il perito al quale venga, se del caso, commissionata la stima dei beni sequestrati, cui fa riferimento l'art. 3, comma 2, lett. b, d.P.R. 177/2015, trattandosi, in entrambi i casi, di soggetti che rendono, nell'interesse della procedura, una prestazione che non avrebbe avuto ragion d'essere ove il patrimonio amministrato non fosse stato sottoposto a sequestro.

sarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni gravano sempre sulla c.d. gestione (cioè sull'eventuale attivo derivante dal bene cui afferiscono, essendo oneri funzionali alla sua manutenzione e all'aumento della sua redditività) e, ove anticipati dall'Erario, determinano – nel caso di restituzione del bene – un diritto dello Stato al loro recupero, appunto perché lo Stato, anticipandone il costo, si è sobbarcato di un onere che comunque sarebbe spettato al titolare del bene».

⁴³ Cfr. l'art. 37, commi 1 e 5 c.a.

La statuizione secondo cui dell'operato dei coadiutori è responsabile l'amministratore giudiziario, comporta che degli inadempimenti ai doveri posti dalla legge a carico dell'amministratore, che siano riconducibili ad atti od omissioni dei coadiutori, sarà sempre chiamato a rispondere l'amministratore medesimo, il quale, sussistendone i presupposti, potrà, a sua volta, rivalersi sull'autore della condotta in cui si è sostanziata la violazione.

Fra amministratore giudiziario e coadiutore può instaurarsi un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera professionale oppure un rapporto di lavoro subordinato; trattasi, in ogni caso, di un rapporto contrattuale che intercorre fra l'amministratore giudiziario ed il coadiutore – non fra quest'ultimo e la procedura⁴⁴ – e che vede, di conseguenza, il primo obbligato al pagamento del corrispettivo in favore del secondo. Tanto emerge chiaramente dal dettato dell'art. 42, comma 3, c.a. che, riconoscendo all'amministratore giudiziario il diritto al *rimborso delle spese sostenute per i coadiutori*, presuppone che tali spese siano, nei rapporti con i coadiutori, a carico dell'amministratore e non della procedura⁴⁵, mentre l'amministratore giudiziario avrà diritto

⁴⁴ Cfr. G. SPANGHER e A. MARANDOLA, *Commentario, op. cit.*, p. 203, per i quali «la circostanza che il conferimento non provenga direttamente dal giudice – il quale detiene, comunque, l'onere della relativa autorizzazione ovvero della ratifica – determina l'assenza di rapporti diretti tra il coadiutore e l'autorità giudiziaria. Sicché, qualsivoglia provvedimento giudiziario destinato alla amministrazione dei beni dovrà essere rivolto all'amministratore, che dovrà poi trasferirlo ai suoi collaboratori, del cui operato assume la responsabilità».

⁴⁵ In senso difforme da quanto sostenuto nel testo, Cass. pen. 10 ottobre 2019, n. 45209, secondo cui la disciplina di cui al d.P.R. 177/2015 non fissa alcun principio per cui l'amministratore giudiziario è tenuto in proprio al pagamento dei coadiutori di cui si avvale, con diritto al rimborso delle spese sostenute.

Il punto è che se, come a me sembra, la collaborazione fra l'amministratore giudiziario ed il coadiutore si fonda su un rapporto contrattuale (di lavoro autonomo o subordinato) al quale lo Stato è estraneo, il soggetto obbligato, in proprio, al pagamento del corrispettivo in favore del coadiutore non può che essere solo l'amministratore giudiziario, pur trattandosi di spese sostenute per conto dello Stato, sul quale, per tale ragione, sono destinate a gravare a seguito del loro rimborso.

al loro rimborso nei confronti dello Stato. La circostanza assume rilievo pratico nel caso in cui il tribunale non riconosca all'amministratore giudiziario, in tutto o in parte, il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei coadiutori – in quanto, ad esempio, le reputi eccessive⁴⁶ – poiché in tal caso il relativo esborso resterà definitivamente a carico dell'amministratore giudiziario.

La nomina di coadiutori rileva anche ai fini della liquidazione delle competenze dell'amministratore giudiziario, trattandosi di una circostanza della quale, a norma dell'art. 4 del Regolamento, il tribunale dovrà tenere conto ai fini dell'aumento o della riduzione del compenso dell'amministratore, poiché, come si legge nella *Relazione* illustrativa al d.P.R. 177/2015 «l'intervento di coadiutori (...) integra un elemento di cui occorre tenere conto nella liquidazione del compenso perché, a seconda dei casi, può essere sintomatico o di una particolare complessità della procedura, che ha reso necessario l'intervento di competenze esterne, ovvero di un minor impegno dell'amministratore, che si è avvalso dell'opera altrui»⁴⁷.

8. La liquidazione dei compensi, dei rimborsi e degli acconti

L'art. 42, commi da 4 a 7, c.a. disciplina il procedimento per la liquidazione, in favore dell'amministratore giudiziario, dei compensi e dei rimborsi per le spese sostenute per i coadiutori.

Questione diversa è quella, affrontata dalla Suprema Corte nella sentenza citata e risolta in senso affermativo, della ammissibilità del «rimborso» delle spese per il coadiutore anche prima che l'amministratore giudiziario abbia provveduto al relativo pagamento: in tal caso l'amministratore giudiziario non riceverebbe un rimborso vero e proprio, ma la somministrazione dei mezzi necessari per procedere al relativo pagamento, fermo restando che si tratterebbe dell'adempimento di una propria obbligazione.

⁴⁶ Cosa che non dovrebbe accadere ove l'amministratore giudiziario, nell'istanza di autorizzazione alla nomina del coadiutore rivolta al giudice delegato quantifichi i compensi del coadiutore e l'istanza venga accolta senza la formulazione di rilievi sul punto, sorgendo, in tal caso, in capo all'amministratore giudiziario, il legittimo affidamento sul fatto che le spese che sopporterà per il pagamento dei coadiutori saranno rimborsate.

⁴⁷ V. Cass. pen. 16 ottobre 2019, n. 48642, in motivazione.

Le liquidazioni del compenso dell'amministratore giudiziario ed il riconoscimento in suo favore del rimborso per le spese sostenute per i coadiutori sono disposti dal tribunale, con decreto motivato, su relazione del giudice delegato, prima della redazione del conto finale della gestione.

La norma dispone che in relazione alla durata dell'amministrazione e per altri giustificati motivi il tribunale può concedere, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

I provvedimenti di liquidazione dei compensi e di riconoscimento dei rimborsi, così come quelli di concessione di acconti sul compenso finale, sono adottati dal tribunale entro cinque giorni dalla richiesta e sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria ed all'ANB-CS per via telematica.

Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto il rimborso, dinanzi alla corte di appello⁴⁸, che decide in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Si è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui il provvedimento che decide sul ricorso, incidendo su diritti soggettivi, è ricorribile dinanzi alla Corte di Cassazione *ex art.* 111, comma 7, Cost., con competenza in capo alle sezioni civili⁴⁹.

Due sono i principali problemi posti dal dettato normativo: quello della ampiezza del potere discrezionale da riconoscere al tribunale per la concessione all'amministratore giudiziario di *acconti* sul compenso finale; quello del tempo in cui l'amministratore giudiziario può chiedere il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori.

⁴⁸ Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte di appello in diversa composizione.

⁴⁹ Cfr. Cass. pen. 1° marzo 2022, n. 8540; Cass. pen. 1° febbraio 2022, n. 8522; Cass. pen. 14 settembre 2021, n. 35913. Cfr. G. Posca, *Il compenso*, *op. cit.*, pag. 107.

Riguardo alla prima questione, pur dovendosi riconoscere che la norma attribuisce al tribunale un ampio margine di discrezionalità in merito alla concessione di acconti sul compenso finale, pare ragionevole ritenere che due profili abbiano, a tal proposito, un indubbio rilievo per circoscriverla: la durata della procedura, da un lato e la gravosità dell'impegno richiesto all'amministratore giudiziario, dall'altro.

La durata della procedura è espressamente indicata dalla norma come parametro di cui il tribunale dovrà tenere conto per il riconoscimento dell'acconto richiesto dall'amministratore, con la conseguenza che, a mio parere, l'acconto non potrà essere negato allorché tale durata coincida – o sia prossima – a quella massima prevista dall'art. 24, comma 2, c.a.

La particolare gravosità dell'impegno, da valutare considerando l'oggettivo grado di complessità dell'amministrazione e la presenza o meno di coadiutori o altri collaboratori che siano di ausilio all'amministratore nell'espletamento dell'incarico, rientra, a mio parere, fra gli «altri giustificati motivi» menzionati dalla norma per il riconoscimento dell'acconto. Questo perché quanto più l'incarico assorbe le energie lavorative dell'amministratore, tanto più si riduce per il professionista la possibilità di ottenere guadagni da altri incarichi professionali, con la conseguenza che, nel periodo di espletamento dell'incarico, i compensi per l'attività di amministrazione potrebbero costituire la fonte principale delle sue entrate.

In caso di sequestro di beni costituiti in azienda, appare preferibile che la richiesta di acconto venga presentata dall'amministratore giudiziario dopo l'adozione delle determinazioni relative alla sorte dell'azienda (prosecuzione o ripresa dell'attività di impresa in corso di procedura/messa in liquidazione/presentazione da parte del pubblico ministero di istanza per l'ammissione alla procedura di liquidazione giudiziale ovvero adozione, da parte dell'amministratore giudiziario, delle iniziative previste dall'art. 63, comma 8-*bis* c.a.), poiché solo così sarà possibile, per il tribunale, procedere, in base alla tipologia di gestione dei beni azienda-

li prospettata, alla corretta individuazione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione dell'acconto da liquidare⁵⁰.

L'acconto andrà liquidato sulla base dell'attività sino a quel momento svolta dall'amministratore giudiziario e, in caso di gestione diretta di azienda, potrà tenere conto della maggiorazione per i *ricavi lordi* conseguiti nel periodo di riferimento (art. 3, comma 3 d.P.R. 177/2015); non potrà, invece, tenere conto delle maggiorazioni previste dall'art. 4 del Regolamento né, in caso di gestione diretta dell'azienda, di quella per eventuali *utili netti* realizzati nel periodo di riferimento: in entrambi i casi, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle maggiorazioni in questione andrà accertata, dal tribunale, in sede di liquidazione del compenso finale (per quanto riguarda, in particolare, gli utili netti, si dovrà tenere conto degli utili complessivamente realizzati durante l'intero periodo di amministrazione dei beni, ed eventuali utili realizzati in un dato esercizio potrebbero essere, in tutto o in parte, assorbiti da perdite maturate in esercizi successivi).

Quanto al tempo in cui l'amministratore giudiziario può domandare il rimborso delle spese sostenute per i compiti dei coadiutori, il dettato normativo non sembra imporre che ciò debba avvenire al termine della procedura.

La norma stabilisce, infatti, solamente che i rimborsi «sono fatti prima della redazione del conto finale», nel quale dovranno essere riportati; non dice che debbano aversi «in occasione» o «al momento» della redazione del conto finale. D'altra parte, non può ritenersi – come accade, invece, per il compenso – che il termine naturale per la corresponsione dei rimborsi in questione sia quello della cessazione dell'incarico. Anzi, se si guarda alla disciplina civilistica del contratto d'opera professionale, l'art. 2234 c.c. prevede, come è noto, che il cliente debba *anticipare* al professionista le spese occorrenti al compimento dell'opera. Si consideri, d'altra parte, che gli esborsi in questione possono essere, non di rado, di notevole entità.

⁵⁰ Si veda a tal proposito il caso esaminato da Trib. Napoli, Uff. Gip., 15 febbraio 2016, citato nella precedente nt. 30.

Si deve, quindi, ritenere che, mancando una disposizione che sottoponga ad un dato termine l'esercizio del diritto dell'amministratore al rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei coadiutori, questo potrà essere esercitato – anche in applicazione dell'art. 1183 c.c., a norma del quale se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla *immediatamente* – subito dopo che le stesse saranno state sopportate.